

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1064/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2013-2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006 prevede che i quantitativi di cereali per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.
- (2) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, il periodo medio d'invecchiamento dello Scotch whisky nel 2012 era di sette anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 745/2012 della Commissione ⁽³⁾ ha esaurito i suoi effetti visto che riguarda i coefficienti applicabili per l'anno 2012-2013. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014.
- (4) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. L'Unione ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2013/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione dello Scotch whisky, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013 fino al 30 settembre 2014.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 745/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2012-2013 (GU L 219 del 17.8.2012, pag. 13).

